

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 2 febbraio 2026, il cliente espone quanto segue:

- in data 11/02/2020 ha concluso un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *261) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 26.040,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 217,00 ciascuna;
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 30/04/2024, dopo il pagamento di 48 rate, senza che l'intermediario restituisse gli oneri economici connessi al contratto (spese di istruttoria e commissioni intermediazione creditizia) in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*;
- ha presentato reclamo, in data 20/11/2025, riscontrato negativamente dall'intermediario il 14/01/2026.

In ragione di quanto sopra, chiede il rimborso della somma di € 802,32 relativa agli oneri non rimborsati ed € 123,24 relativi alla commissione di estinzione, per un totale di € 802,32, con interessi dal reclamo al saldo, oltre alle eventuali rate versate in eccedenza e alla refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario espone quanto segue:

- nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;
- in sede di conteggio estintivo ha rimborsato al cliente € 3.300,47 a titolo di interessi nominali;
- l'*accipiens* effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce. Pertanto, è privo di legittimazione passiva quanto alla richiesta di ripetizione degli oneri di intermediazione;
- reitera l'offerta di restituzione dell'importo pari a € 221,79 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dal ricorrente

Chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, di dichiarare la carenza di legittimazione del convenuto con riferimento alla richiesta dei costi di intermediazione.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito della quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione sollevata dall'intermediario, il quale eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria della commissione di intermediazione, poiché sarebbe intervenuto nella sottoscrizione del contratto un agente in attività finanziaria, cui sarebbe stata versata la commissione in parola.

Ebbene, il consolidato orientamento dei Collegi territoriali è nel senso che tutti i costi *upfront* (compresi i costi d'intermediazione) devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, in quanto le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente.

In questo solco si pone questo Collegio che ha già avuto modo di esprimersi in proposito (cfr. Collegio Milano, decisione n. 12467/2023; *adde*: Collegio Bari, decisione n. 6852/23)

Si rileva inoltre che l'eccezione dell'intermediario di carenza di legittimazione passiva si appalesa infondata anche alla luce di altro orientamento che fa leva sulla fonte del credito restitutorio. In proposito, può richiamarsi la decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento con la quale si è sancito che con riguardo alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito è quindi l'indebitato che sorge quando, per estinguere il finanziamento, in base al conteggio estintivo l'intermediario richieda il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in

violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente (in questo senso Collegio Milano, decisione n. 12163/23).

Ne segue che l'intermediario convenuto è legittimato anche in quanto *soggetto che* ha ricevuto il pagamento da cui è sorto l'effetto estintivo e ha emesso il conteggio estintivo in atti.

L'eccezione deve, dunque, considerarsi infondata.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 11/02/2020 e, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-sexies tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 30/04/2024 dopo il pagamento di n. 48 rate sulle n. 120 totali. Dal conteggio estintivo in atti si ricava che l'intermediario non ha rimborsato alla cliente le spese relative all'istruttoria del finanziamento e i costi di intermediazione ciò in quanto, stando alle condizioni contrattuali, tali spese non erano suscettibili di rimborso (v. art. 11 "Rimborso anticipato" che ne prevede espressamente la esclusione).

Operando, invece, il conteggio sulla base di quanto osservato, ed attribuendo dunque a tali costi la natura *up front*, la somma rimborsabile al cliente, arrotondata come da Disposizioni ABF, ammonta a € 533,00 (inferiore quindi a quanto chiesto dalla cliente, € 925,56, che calcola il rimborso dei detti costi sulla base del criterio *pro-rata temporis* e vi aggiunge € 123,24 per pretesa retrocessione della penale di estinzione anticipata).

Invero, già con la risposta al reclamo e poi in sede di controdeduzioni l'intermediario ha offerto il rimborso di € 221,79 che (nonostante l'erroneo riferimento alle "commissioni di attivazione") risulta riferibile alle "spese di istruttoria", calcolate secondo il criterio della curva degli interessi, non risulta tuttavia alcuna evidenza dell'effettivo accredito di tale importo, peraltro non soddisfacente della richiesta del cliente, sì che della detta disponibilità non può in nessun modo tenersi conto.

Quanto al chiesto rimborso dell'importo di € 123,24, addebitato in sede di conteggio estintivo a titolo di "Commissione di estinzione anticipata", si osserva quanto segue.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20 del 31/03/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*.

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'assenza di giustificazione dell'indennizzo, sì che la domanda non può essere accolta (per il rigetto cfr. tra le tante Collegio Milano, decisione n. 2121 del 6.3.2023).

Quanto alla richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza oltre la data di estinzione e quindi non dovute questa deve reputarsi infondata in quanto generica e non supportata da alcun riscontro probatorio. Al riguardo, può richiamarsi il consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo il quale la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui il cliente chiede rimborso – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – determina il non accoglimento della richiesta di rimborso.

Infine, per ciò che attiene alle spese legali deve considerarsi infondata la richiesta, trattandosi di lite seriale per cui non ricorrono i presupposti di complessità o difficoltà in presenza dei quali può darsi luogo alla liquidazione dei compensi del professionista dal quale il ricorrente abbia reputato di farsi assistere (in tal senso Collegio di Coordinamento 4580/2025).

In conclusione, data l'infondatezza delle domande accessorie il ricorso potrà accogliersi soltanto parzialmente e per il minor importo rispetto alla somma richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 533,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE